

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 2428 e 2430-C)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VARALDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riapertura del termine indicato nell'articolo 39
della legge 21 luglio 1965, n. 903

risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 2428

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

**e del disegno di legge n. 2430 d'iniziativa dei senatori BRAMBILLA, FIORE, BITOSSÌ,
BOCCASSI, BERA, CAPONI, SAMARITANI e TREBBI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1968*

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1968

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Ritorna a noi il disegno di legge n. 2428-2430-B riguardante la riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, perchè la Camera dei deputati ha mutato il nuovo termine dal 31 marzo 1968 al 30 aprile 1968, così come era stato fissato nel primitivo disegno di legge governativo.

Considerato che siamo ormai giunti ai primi di marzo, la 10ª Commissione ha ritenuto opportuno l'accoglimento dell'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati ed in tal senso ha dato mandato al relatore di riferire al Senato.

Il vostro relatore non può d'altra parte non tenere presente che è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati un nuovo disegno di legge, che contempla, oltre a nuovi termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, anche nuovi criteri direttivi di delega per altra materia non contemplata dall'articolo 39 della predetta legge.

In questa situazione pare opportuno al relatore che, qualora il nuovo disegno di legge sia approvato prontamente dall'altro ramo del Parlamento, tutta la materia sia esaminata congiuntamente dal Senato.

VARALDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale è fissato al 31 marzo 1968.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale è fissato al 30 aprile 1968.